

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE



REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO

Indice

Art. 1	Ambito di applicazione - Premessa	
Art. 2	Finalità	
Art. 3	Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate al gioco d'azzardo	
Art. 4	Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco	
Art. 5	Orari di esercizio delle attività	
Art. 6	Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela	
Art. 7	Ulteriori misure di contenimento del fenomeno	
Art. 8	Autorizzazione revoca e sospensione	
Art. 9	Sanzioni	
Art. 10	Disposizioni transitorie e finali	
Art. 11	Rinvio ad altre norme	
Art. 12	Entrata in vigore del presente regolamento	
	Appendice 1: Definizioni	
	Appendice 2: Fac-simile del cartello che vieta il gioco lecito ai minori di 18 anni	

Art.1 - Ambito di applicazione - Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS), nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.
2. Sono pertanto oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
 - gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
 - scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi;
 - lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici.
3. Non sono oggetto del presente regolamento:
 - i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio), quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche console (Playstation, Nintendo, Xbox, ecc.) quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
 - il gioco del bingo (sostitutivo del tradizionale gioco della tombola) all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente;
 - i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione;

- gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.
4. Non sono, altresì, oggetto del presente regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco *on-line* gestite da soggetti che hanno sede in Stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

Art.2 - Finalità

1. L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli – peraltro, già apprezzabili e documentati – per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco, anch'esse già in atto.
2. L'Amministrazione comunale intende, inoltre, disincentivare il gioco, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione. Con questa finalità si impegna a proporre nelle scuole e nei luoghi di socializzazione (centri estivi, oratori, centri anziani, ecc.) interventi finalizzati alla prevenzione anche in collaborazione con esperti del settore, a partecipare ai relativi bandi regionali e statali e a riservare a bilancio le necessarie risorse allo scopo. Intende favorire la continuità affettiva-familiare, l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di

promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza delle quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile.

3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si informano, in particolare, ai seguenti principi:

- tutela dei minori;
- tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
- contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovraindebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;
- necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
- tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.

Le finalità sopra indicate devono essere temperate con la salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito.

4. L'Amministrazione si impegna, attraverso la raccolta, l'aggiornamento annuale e la pubblicazione dei dati, a monitorare puntualmente gli indicatori quanti-qualitativi descrittivi dell'incidenza del fenomeno su territorio e cittadini e ad adottare conseguentemente tutte le azioni che si rendessero necessarie. Individua altresì le azioni dissuasive (distanze e orari) e di prevenzione, nonché azioni di promozione e di agevolazione per gli esercizi pubblici "virtuosi". Altresì, opera controlli continui al fine di impedire qualsiasi forma di illecito.

Art.3 - Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate al gioco d'azzardo lecito

1. L'esercizio di una sala gioco è subordinato alla licenza d'esercizio rilasciata ai sensi degli artt. 9, 86 e 110 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773, e relativo regolamento di attuazione, nel rispetto del presente Regolamento, della normativa vigente in materia di

inquinamento acustico e delle norme urbanistico edilizie. Le licenze sono personali, non possono, in alcun modo, essere trasmesse, ma possono dar luogo a rapporti di rappresentanza, purché autorizzata. In particolare però (vedi Circolare Ministero degli Interni 19/03/2018) la competenza in tema di autorizzazione che abilita all'esercizio della raccolta di scommesse su competizioni sportive e su eventi non sportivi, alla gestione delle sale bingo e infine all'istallazione di apparecchi da gioco di cui all'art 110 c° 6 lettera B del TULPS spetta al Questore che deve accertare, oltre ai requisiti richiesti dalle norme di pubblica sicurezza, anche il rispetto delle norme regionali e comunali in materia di distanze minime di queste attività dai luoghi "sensibili", così come previsto nel successivo art. 4 del presente Regolamento.

2. L'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali), il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dal Comune, ai sensi dell'art 74 comma 1 bis della Legge Regionale 02.02.2010 n° 6. La domanda deve essere presentata per via telematica al SUAP tramite l'apposita modulistica, collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.
3. La vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, è subordinata all'ottenimento di specifica concessione da parte di Lottomatica, sulla base della normativa nazionale vigente.
4. Le informazioni relative alle procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate, così come le norme statali e regionali di riferimento – aggiornate in tempo reale – sono consultabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale.

Art. 4 - Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

1. Così come stabilito dalla Legge Regionale n. 8 del 21 ottobre 2013 e successive modificazioni, è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta Regionale, entro il limite massimo di 500 metri (calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall'ingresso considerato come principale), da istituti scolastici di ogni ordine e grado, asili nido d'infanzia, luoghi di culto, impianti sportivi,

strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

L'Amministrazione comunale individua, inoltre, i seguenti ulteriori luoghi sensibili rispetto ai quali è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, secondo il rispetto delle distanze di cui sopra: biblioteche, ludoteche, aree gioco pubbliche per bambini, centri sociali, centri antiviolenza, strutture destinate a residenza di appartenenti ad ordini religiosi.

2. Non possono, inoltre, essere aperte sale dedicate o installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nel raggio di 100 metri di distanza da sportelli bancari, postali o bancomat, da agenzie di prestiti, di pegno o da attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento o oggetti preziosi.
3. L'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito è, inoltre, vietata in circoli e associazioni di qualunque natura.
4. Non è in alcun caso consentita l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale (secondo le norme indicate nel D.L. 158/2012) e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera) all'esterno dei locali, anche se su spazi privati.

Art. 5 - Orari di esercizio delle attività

1. L'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000. La durata massima di inibizione non può eccedere le sei ore giornaliere (CONFERENZA UNIFICATA 103/U DEL 07/09/2017 -TAR LAZIO SENT. 1460 DEL 05/02/19).
2. Il Sindaco determinerà gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. adozione del provvedimento sindacale in relazione alle attività che si trovano nell'arco di 500 metri dai luoghi sensibili individuati da Regione Lombardia, dal Comune ed indicati al precedente art. 4;
 - b. individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre;
 - c. determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari.

3. L'ordinanza sindacale di determinazione degli orari costituisce prescrizione dell'autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, così come stabilito dall'art. 9 del TULPS. Il mancato rispetto di quanto prescritto è punito con le sanzioni previste dagli art. 17 bis e seguenti dello stesso TULPS, i quali prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria di sospensione sino a tre mesi dell'attività.

Art. 6 - Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:
- a. l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività; la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
 - b. l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
 - c. l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori di anni 18 e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori di anni 18 dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese e spagnolo, in caratteri chiaramente leggibili. Il fac-simile di tali cartelli è disponibile nell'Appendice 2 del presente Regolamento;
 - d. su ciascun apparecchio di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S devono essere permanentemente esposti in modo visibile al pubblico:
 - nulla osta di distribuzione (NOD) in copia conforme, rilasciato dagli uffici dell'Agenzia Dogane e Monopoli competenti per territorio;
 - nulla osta per la messa in esercizio (NOE) in copia conforme, rilasciato dagli uffici dell'Agenzia Dogane e Monopoli competenti per territorio;
 - attestazione di conformità in copia conforme;
 - e. su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S deve essere esposto il CIV che deve essere riportato anche in formato codice a barre sull'etichetta identificativa dell'apparecchio;

- f. su ogni apparecchio deve essere indicata in modo che risulti chiaramente leggibile: la data del collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
 - g. non sarà possibile installare un numero di apparecchi superiore a quello stabilito con Decreto Direttoriale A.D.M. 27.10.2003 e 18.1.2007;
 - h. l'obbligo formativo regionale per i gestori ai sensi dell'art 9 Legge Regionale n° 8 del 2013 e D.G.R. n° X/257 del 31.10.2014.
2. All'interno di ciascun locale deve essere esposto un ulteriore cartello contenente le informazioni sui rischi correlati al gioco, sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP (Gioco d'Azzardo Patologico) e informazioni che consentano al giocatore di effettuare un autotest teso a individuare la possibilità di rischio che lo stesso corre di essere un giocatore problematico o patologico o che comunque abbia necessità di rivolgersi a personale specializzato. Il cartello deve avere le dimensioni minime di cm. 30 x 40 per i locali che ospitano singoli apparecchi, e di cm. 50 x 70 per le sale dedicate. Il file esecutivo per la stampa è scaricabile dal sito istituzionale o ritirabile presso l'Amministrazione Comunale.
 3. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.
 4. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e di attrazione che si ponga in contrasto con l'art. 7 commi 4, 4 bis e 5, del D.L. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 189 del 2012, nonché la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.

Art. 7 - Ulteriori misure di contenimento del fenomeno

1. L'Amministrazione comunale non procede alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
2. Nei contratti stipulati, il divieto di esercizio di tali attività sarà espressamente indicato e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso.
3. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi

dall'Amministrazione comunale, il rinnovo alla prima scadenza contrattuale sarà effettuato solo nel rispetto di quanto prescritto dal presente Regolamento e dalle norme da esso richiamate.

4. Le società controllate o partecipate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
5. È vietata l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'interno dei locali che siano visibili all'esterno degli stessi per pubblicità o recante pubblicità vietata dal presente articolo.
6. L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose a luminosità intermittente all'esterno delle attività commerciali di cui al presente regolamento o di insegne luminose con riferimento esplicito al gioco d'azzardo.

Art. 8 - Autorizzazione revoca e sospensione

1. Oltre ai casi previsti dalla legge le autorizzazioni per le attività di cui al presente regolamento viene revocata qualora:
 - a) Il titolare perda i requisiti morali;
 - b) L'attività venga sospesa per un periodo superiore ai 30 giorni senza preventiva comunicazione al Comune attraverso il portale "Impresainungiorno", ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che non può essere superiore a tre mesi;
 - c) I locali perdano i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del TULPS o venga meno la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie di prevenzione incendi e sicurezza. In tal caso, il Comune, se la conformazione è sanabile, assegna un termine per l'adeguamento. Se ciò non si verifica l'attività viene fatta cessare.
2. Le autorizzazioni vengono inoltre sospese, ed in caso di reiterazioni revocate, per:
 - a) violazioni delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi;
 - b) tutela dell'ordine pubblico e della quiete della collettività;
 - c) rispetto dell'ordinanza sindacale sugli orari di esercizio e delle modalità d'esercizio indicate dagli artt. 6 e 7 del Regolamento.

3. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione (da 5 giorni a 30 giorni) si applica in considerazione della gravità in caso di commissione di numero 3 illeciti nel corso di un triennio. In caso di recidiva sarà disposta la revoca dell'autorizzazione.
4. La recidiva si verifica qualora la medesima violazione, sia stata commessa per due volte in un anno solare anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 9 - Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni penali, e le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773 del 18.6.1931, nonché le sanzioni amministrative stabilite dalla L.R. 8 del 20.10.2013, le altre violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24.11.1981 n. 689, e l'autorità competente è il Sindaco.

Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali

Le sale da gioco d'azzardo lecito e gli apparecchi di cui all'art. 10 comma 6 già attivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono conformarsi alle prescrizioni e disposizioni entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento fatta eccezione per quanto stabilito in tema di distanze dai luoghi sensibili.

Art. 11 - Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento si rinvia a quanto previsto dalle norme comunitarie, dalle leggi statali e regionali nonché da ogni altro regolamento sovra ordinato.
2. I riferimenti normativi e le disposizioni di legge di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge.

Art. 12 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la delibera di approvazione.

2. A decorrere da tale data è abrogato ogni altro atto di questo Comune che sia con esso incompatibile.

Appendice 1: Definizioni

A. SALA PUBBLICA DA GIOCO: in seguito denominata anche “sala giochi”, un esercizio composto da uno o più locali, in cui siano messi a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, bowling, apparecchi automatici o semiautomatici, meccanici e da gioco di vario tipo) e/o altre apparecchiature per intrattenimento, ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo. È organizzata in forma d’impresa.

Con “Sala giochi” vengono intese inoltre:

- **LUDOTECA:** È un’attività rivolta alle famiglie con bambini in età **3 mesi - 12 anni** ed è uno spazio-gioco destinato a bambini accompagnati sempre da un adulto di riferimento che rimane responsabile del bambino. È uno spazio che, affermando il valore educativo, formativo e sociale del gioco, offre un **servizio aperto al territorio** in cui bambini e adulti possono accedere liberamente per giocare insieme o da soli, scegliendo spazi e giochi. Per la natura aggregativa e rivolta ad un’utenza di minori, non può detenere apparecchi da intrattenimento art. 110 comma 6 del TULPS. Sono vietati, in ogni caso, giochi che prevedano vincite in denaro e giochi che siano sottoposti a normative che prevedano il rispetto di distanze da luoghi sensibili. Sono consentiti giochi meccanici, da tavolo e di società, omologati per le fasce d’età dell’utenza. È organizzata in forma di impresa.
- **SALA PER GIOCO LOGICO-STRATEGICO:** spazio destinato a nuove tipologie di gioco logico-strategico, da svolgersi singolarmente o in squadra, come ad esempio Laser Game ed Escape Room. Per la natura aggregativa e rivolta ad un’utenza prevalentemente giovanile, questa tipologia di sala gioco non può detenere apparecchi da intrattenimento art. 110 comma 6 del TULPS. Sono vietati, in ogni caso, giochi che prevedano vincite in denaro e giochi che siano sottoposti a normative che prevedano il rispetto di distanze da luoghi sensibili. È organizzata in forma di impresa.

B. GIOCHI LECITI: sono giochi che non presentano rischi per l’incolumità degli utilizzatori e si distinguono in:

B1. giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);

B2 apparecchi o congegni da intrattenimento, ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

- apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe);
- apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) e b) e comma 7 lett. a) e c) del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS): attivabili con l'introduzione di moneta metallica ovvero con strumenti di pagamento elettronico, insieme all'elemento aleatorio possono essere presenti anche elementi di abilità.

C. TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI: sono considerati giochi proibiti ai sensi dell'art. 110 commi 1 e 2 del T.U.L.P.S., quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Comune.

D. ALTRI ESERCIZI OVE È POSSIBILE INSTALLARE APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del TULPS e art. 74 della L.R. 6/2010: bar, caffè ed esercizi assimilabili; ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili; alberghi e strutture ricettive assimilabili; circoli privati ed enti assimilabili (autorizzati o meno alla somministrazione di alimenti e bevande), che svolgono attività riservate ai soli associati; agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito dalla Legge 04/08/2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici; sale destinate al gioco del bingo, di cui al Decreto Ministero delle Finanze 31/01/2000 n. 29.

E. ESERCIZI COMMERCIALI: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 e dalla L.R. Lombardia 06/02/2010 n. 6 T.U. Commercio.

F. ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 88 TULPS: le agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 286, della Legge n. 311/2004, nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al D.P.R. 08 aprile 1998, n. 169; i negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché negozi di gioco di cui all'articolo 1-bis, del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203; le sale bingo, di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze

del 31/01/2000, n. 29; gli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f) del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 22 gennaio 2010, recante "Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS"; ogni altro esercizio autorizzato ai sensi dell'articolo 88 del TULPS avente ad oggetto attività di gioco prevalente o esclusiva.

- G. AREA SEPARATA:** area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni.
- H. SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE:** la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande.
- I. NUOVA COLLOCAZIONE/INSTALLAZIONE:** s'intende la prima installazione di apparecchi da gioco, oppure l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente.

Appendice 2: Fac-simile del cartello che vieta il gioco lecito ai minori di 18 anni



È VIETATO IL GIOCO D'AZZARDO LECITO AI
MINORI DI 18 ANNI

LEGAL GAMBLING IS PROHIBITED FOR
ANYONE UNDER THE AGE OF 18

ESTÁ PROHIBIDO EL JUEGO LEGAL PARA
NIÑOS MENORES DE 18 AÑOS

LE JEU LÉGAL POUR LES ENFANTS DE MOINS
DE 18 ANS EST INTERDIT